



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E  
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 44 DEL 19-05-2020

**OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE - D.L. 18/2020 ART. 103, II  
COMMA, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 24 APRILE 2020 -  
MISURA 4 - SOTTO-MISURE 4.1 (BANDI PRIMA E SECONDA EDIZIONE), 4.2 (BANDI  
PRIMA E SECONDA EDIZIONE) E 4.3 (BANDI PRIMA, SECONDA E TERZA EDIZIONE) -  
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 33/2020 - ATTI DI CONCESSIONE DEI  
FINANZIAMENTI IN SCADENZA TRA IL 31.01.2020 E IL 31.07.2020: CONSERVAZIONE  
VALIDITÀ FINO AL 29.10.2020.**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile  
d'Ufficio

DOMENICO ROMANO

SERVIZIO ECONOMIA DEL  
TERRITORIO, ATTIVITA'  
INTEGRATIVE,  
INFRASTRUTTURE RURALI E  
SERVIZI ALLE IMPRESE -  
SOSTEGNO AL REDDITO E  
CONDIZIONALITA'

IL DIRETTORE  
NICOLA DI LISA

Campobasso, 19-05-2020

---

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO II  
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE

Su proposta del Direttore del Servizio *Economia del territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità*, responsabile della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del P.S.R. 2014-2020, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

**RICHIAMATI** i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

**RICHIAMATI** altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

**CONSIDERATO** che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 02.07.2015 ha approvato il *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise* ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, definendo al contempo ammissibili le spese effettivamente pagate dall'organismo pagatore per il programma tra il 1 gennaio 2014 e

il 31 dicembre 2023;

**VISTI:**

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
- il provvedimento del Garante *Privacy* n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto «*Linee guida in materia*»

**VISTE:**

- la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e s.m.i. recante in oggetto «*norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale*»;
- la delibera n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della proposta di «*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise*» e ne ha disposto la trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, nonché ha designato «*l'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell'articolo 123 del Reg.(UE) 1303/2013 e con le funzioni stabilite all'articolo 125 del Reg.(UE) 1303/2013*»;

**RICHIAMATO** il *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise* – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 02.07.2015 e modificato con Decisione di Esecuzione C(2016) 5470 del 19.08.2016, C(2017) 7454 *final* del 6.11.2017 e C(2018) 5872 *final* del 31.08.2018;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto e ratificato la versione definitiva del *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise* - CCI 2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 02.07.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
- la deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del «*Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise - CCI 2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015, nei termini di cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 412 del 3 agosto 2015*»;

**RICHIAMATE**, inoltre, le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 415 del 29.08.2016 con la quale è stata confermata la designazione dell'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise*;
- n. 321 del 30.06.2018 con la quale sono state adottate «*le modificazioni dell'Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali*» ed approvato «*il nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale, con relative declaratorie di funzioni*» tra cui anche quella di «*Autorità di Gestione PSR / FEASR 2014-20*» in capo al II Dipartimento;
- n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione del II Dipartimento all'ing. Massimo Pillarella con decorrenza 07.08.2018 e scadenza il 06.02.2020;
- n. 576 del 30.12.2019 con la quale è stato nuovamente conferito l'incarico di direzione del Dipartimento Secondo all'ing. Massimo Pillarella con decorrenza 07.02.2020 e scadenza 06.08.2023;
- n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: «*incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione*»;

**RICHIAMATO** il «*Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento*» approvato con la determinazione del direttore generale dell'area seconda n. 135 del 15.12.2015;

**VISTE:**

- la misura 4, «*investimenti in immobilizzazioni materiali*», sottomisura 4.1, «*sostegno a investimenti nelle aziende agricole*», del *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise* che sostiene gli investimenti in aziende agricole finalizzati a migliorare la loro competitività in termini economici ed ambientali;
- la misura 4, «*investimenti in immobilizzazioni materiali*», sottomisura 4.2, «*investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*», del *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise* che sostiene gli investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca;

- la misura 4, «investimenti in immobilizzazioni materiali», sottomisura 4.3, «sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura», del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise rivolta agli enti locali e finalizzata a ridurre gli svantaggi in cui operano le aziende agricole in particolare quelle che avviano processi di diversificazione delle attività verso la trasformazione o i servizi agrituristici;

**RICHIAMATI** i bandi attuativi delle sopracitate sotto-misure:

- **Sottomisura 4.1**, «sostegno a investimenti nelle aziende agricole», approvato con determinazione del direttore dell'area seconda n. 125 del 20.11.2015, pubblicato nell'edizione straordinaria del B.U.R.M. del 23.11.2015 n. 38, ed in particolare l'ultimo periodo dell'art. 8 che recita: «i lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori). Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, solo con motivazioni ritenute valide, essere prorogato. Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 12 mesi dalla data iniziale di fine lavori»;

- **Sottomisura 4.2**, «Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli», approvato con determinazione del direttore dell'area seconda n. 125 del 20.11.2015, pubblicato nell'edizione straordinaria del B.U.R.M. del 23.11.2015 n. 38, ed in particolare il IX cpv. dell'art. 8 che recita: «i lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori) per gli interventi di carattere strutturale ed entro 12 mesi per gli interventi che prevedono soltanto acquisti di beni. Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 12 mesi dalla data iniziale di fine lavori»;

- **Sottomisura 4.3**, «sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura», approvato con determinazione del direttore dell'area seconda n. 125 del 20.11.2015, pubblicato nell'edizione straordinaria del B.U.R.M. del 23.11.2015 n. 38, ed in particolare l'ultimo periodo dell'art. 8 che recita: «i lavori dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori). Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, solo con motivazioni ritenute valide, essere prorogato. Tuttavia, non sarà possibile concedere proroghe per un periodo superiore ai sei (6) mesi rispetto al termine di fine lavori stabilito»;

- **Sottomisura 4.1**, «sostegno a investimenti nelle aziende agricole», **seconda Edizione**, approvato con determinazione del direttore del IV Dipartimento n. 104 del 13.06.2017, pubblicato nell'edizione straordinaria del B.U.R.M. del 14.06.2017 n. 25, ed in particolare il punto 3 del comma 1 dell'art. 7 che recita: «concludere l'attuazione del P.S.A. entro 24 mesi dall'accettazione del provvedimento di concessione. Il termine per la conclusione del PSA (fine lavori) (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, solo con motivazioni ritenute valide, essere prorogato. Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 12 mesi dalla data iniziale di fine lavori»;

- **Sottomisura 4.2**, «Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli», **seconda Edizione**, approvato con determinazione del direttore del IV Dipartimento n. 125 del 07.07.2017, pubblicato nell'edizione straordinaria del B.U.R.M. del 07.07.2017 n. 34, ed in particolare il X cpv. dell'art. 8 che recita: «i lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori) per gli interventi di carattere strutturale ed entro 12 mesi per gli interventi che prevedono soltanto acquisti di beni. Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 12 mesi dalla data iniziale di fine lavori»;

- **Sottomisura 4.2**, «Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli», **terza Edizione**, approvato con determinazione del direttore del IV Dipartimento n. 312 dell'11.12.2017, pubblicato nell'edizione straordinaria del B.U.R.M. del 13.12.2017 n. 68, ed in particolare il X cpv. dell'art. 8 che recita: «i lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori) per gli interventi di carattere strutturale ed entro 12 mesi per gli interventi che prevedono soltanto acquisto di beni. L'avvio si riferisce al momento in cui si dà inizio all'attuazione alle attività previste nel progetto presentato e viene attestato da una comunicazione che il beneficiario invia

alla regione entro 5 giorni dalla data di avvio lavori comunicata. Il termine di avvio può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 12 mesi dalla data iniziale di fine lavori»;

- **Sottomisura 4.3**, «sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura», **seconda Edizione**, approvato con determinazione del direttore del IV dipartimento n. 60 del 05.04.2017, pubblicato nell'edizione straordinaria del B.U.R.M. del 06.04.2017 n. 12, ed in particolare l'ultimo periodo dell'art. 8 che recita: «i lavori dovranno essere avviati entro 90 giorni dalla data del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori). Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, solo con motivazioni ritenute valide, essere prorogato. Tuttavia, non sarà possibile concedere proroghe per un periodo superiore ai sei (6) mesi rispetto al termine di fine lavori stabilito»;

- **Sottomisura 4.3**, «sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura», **terza Edizione**, approvato con determinazione del direttore del IV dipartimento n. 4 del 16.01.2018, pubblicato nell'edizione straordinaria del B.U.R.M. del 17.01.2018 n. 3, ed in particolare l'ultimo periodo dell'art. 8 che recita: «i lavori dovranno essere avviati entro 90 giorni dalla data del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori). Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, solo con motivazioni ritenute valide, essere prorogato. Tuttavia, non sarà possibile concedere proroghe per un periodo superiore ai sei (6) mesi rispetto al termine di fine lavori stabilito»;

#### **Richiamate:**

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 3546 del 27.07.2016 con la quale è stata approvata «la *Graduatoria delle Istanze "ammissibili e finanziate"*, relativa alle domande di aiuto presentate a valere sulla *Misura 4 - Sottomisura 4.2 "Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* del PSR Molise 2014-2020 1<sup>a</sup> step»;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 3794 del 08.08.2016 con la quale è stata approvata «relativamente alle domande di aiuto presentate a valere sulla *Misura 4 Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"* del PSR Molise 2014/2020 1° step, la *graduatoria delle domande ritenute ammissibili al regime di aiuto*»;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 3843 del 09.08.2016 con la quale è stata approvata «la *Graduatoria delle Istanze "ammissibili e finanziate"*, relativa alle domande di aiuto presentate a valere sulla *Misura 4 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti in aziende agricole"* del PSR Molise 2014-2020 1<sup>a</sup> step»;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 1693 del 05.04.2017 con la quale è stata approvata «relativamente alle domande di aiuto presentate a valere sulla *Misura 4 Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"* del PSR Molise 2014/2020 2° step, la *graduatoria delle domande ritenute ammissibili al regime di aiuto*»;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 3324 del 04.07.2017 con la quale è stata approvata «la *Graduatoria delle Istanze "ammissibili e finanziate"* di agricoltori primi insediati, relativa alle domande di aiuto presentate a valere sulla *Misura 4 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti in aziende agricole"* del PSR Molise 2014-2020 2<sup>a</sup> step» e s.m.i.;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 3326 del 04.07.2017 con la quale è stata approvata «la *Graduatoria delle Istanze "ammissibili e finanziate"* di agricoltori non primi insediati, relativa alle domande di aiuto presentate a valere sulla *Misura 4 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti in aziende agricole"* del PSR Molise 2014-2020 2<sup>a</sup> step» e s.m.i.;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 3617 del 19.07.2017 con la quale è stata approvata «la *Graduatoria delle Istanze "ammissibili e finanziate"*, relativa alle domande di aiuto presentate a valere sulla *Misura 4 - Sottomisura 4.2 "Investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* del PSR Molise 2014-2020 2<sup>a</sup> step»;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi*

alle imprese n. 3864 del 02.08.2017 con la quale è stata approvata, relativamente alle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 4, Sottomisura 4.3 *Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura*, del PSR Molise 2014/2020, Seconda Edizione, I step, la graduatoria delle domande ritenute ammissibili al regime di aiuto;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 6544 del 21.12.2017 con la quale è stata approvata «*la Graduatoria delle Istanze "ammissibili e finanziate" relativa alle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 4 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti in aziende agricole" del PSR Molise 2014-2020 2^ edizione*»;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 247 del 01.02.2018 con la quale è stata approvata, «*relativamente alle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 4 Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" del PSR Molise 2014/2020 Seconda Edizione Secondo Step, la graduatoria delle domande ritenute ammissibili al regime di aiuto*»;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 1254 del 09.04.2018 con la quale è stata approvata, «*relativamente alle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 4 Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" del PSR Molise 2014/2020 Terza Edizione, la graduatoria delle domande ritenute ammissibili al regime di aiuto*»;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 3806 del 30.07.2018 con la quale è stata approvata «*la Graduatoria delle Istanze "ammissibili e finanziate", relativa alle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 4 - Sottomisura 4.2 "Investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" del PSR Molise 2014-2020 2^ Edizione bando attuativo*»;

- la determinazione del Servizio *Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese* n. 6339 del 26.11.2018 con la quale è stata approvata «*la Graduatoria delle Istanze "ammissibili e finanziate", relativa alle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 4 - Sottomisura 4.2 "Investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" del PSR Molise 2014-2020 3^ Edizione bando attuativo*»;

**RICHIAMATI** tutti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti intervenuti e relativi disciplinari, sottoscritti con le ditte ammesse e finanziate a valere sulle sotto-misure sopraelencate;

**PRECISATO** che i suddetti disciplinari di concessione dei finanziamenti stabiliscono:

- relativamente alla sottomisura 4.1, al paragrafo intitolato «*Avvio e conclusione investimento*», che «*i lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori) per gli interventi di carattere strutturale ed entro 12 mesi per gli interventi che prevedono soltanto acquisti di beni*»;

- relativamente alla sottomisura 4.2, al paragrafo intitolato «*Avvio e conclusione investimento*», che «*i lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori) per gli interventi di carattere strutturale ed entro 12 mesi per gli interventi che prevedono soltanto acquisti di beni*»;

- relativamente alla sottomisura 4.3, all'art. 6, rubricato «*Avvio e conclusione investimento*», che «*i lavori dovranno essere avviati entro 90 giorni dalla notifica del presente disciplinare di concessione e dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del bando (termine fine lavori)*»;

**RICHIAMATA** la precedente determinazione n. 33 del 08.04.2020 con la quale è stato stabilito «*che i termini finali per i completamenti delle operazioni finanziarie relative alle domande di aiuto finanziate a valere sulle sotto-misure in premessa, previsti dai relativi atti di concessione, decorrenti dalla data di inizio dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano, ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la loro validità fino al 15 giugno 2020, salvo modifiche ed integrazioni in sede di conversione in legge del dl*»;

**RICHIAMATA**, altresì, la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*» con la quale, in considerazione delle premesse ivi indicate, «*ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è (stato) dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;

**RICHIAMATO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» ed in particolare il comma II dell'art. 103 il quale ha stabilito che «*tutti i*

*certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020»;*

**RICHIAMATA** la legge 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata in G.U.R.I. sul supplemento ordinario n. 110 del 29.04.2020), recante «*conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*»;

**CONSIDERATO** che il comma II dell'art. 103 del richiamato dl n. 18/2020 in sede di conversione in legge è stato sostituito dalla seguente disposizione: «*2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*»;

**CONSIDERATO** che le regole fissate dai Bandi, confluite negli atti di concessione dei finanziamenti/*Disciplinari*, stabiliscono i tempi dei lavori e le proroghe come sopra riportati;

**CONSIDERATO** che i termini di scadenza fissati da alcuni atti di concessione sottoscritti con i soggetti beneficiari degli aiuti, con o senza gli intervenuti provvedimenti di proroga, ricadono nel periodo compreso dalla disposizione normativa di cui al richiamato comma II dell'art. 103 del dl 18/2020, come sostituito dalla suddetta legge di conversione;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere a stabilire che le concessioni di finanziamento a valere sulle sotto-misure sopraelencate, i cui termini scadono nel periodo indicato dal summenzionato comma II dell'art. 103 del dl 18/2020 come sostituito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

**CONSIDERATO** che lo stato di emergenza è stato dichiarato per mesi sei a far data dal 31 gennaio 2020;

#### DETERMINA

per tutto quanto in premessa che qui si ha per integralmente trascritto e riportato di:

- 1) stabilire che i termini finali per i completamenti delle operazioni finanziarie relative alle domande di aiuto finanziate a valere sulle sotto-misure in premessa, previsti dai relativi atti di concessione, decorrenti dalla data di inizio dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano, ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come sostituito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la loro validità fino al 29 ottobre 2020, salvo proroghe dello stato di emergenza da parte del Governo;
- 2) raccomandare comunque, ai soggetti interessati, di concludere le operazioni finanziarie, comprensive di rendicontazione, nel più breve tempo possibile, qualora non ci siano ostacoli oggettivamente connessi con l'attuale contesto di emergenza epidemiologica e siano nelle migliori condizioni per poter adempiere, per permettere a questa Regione di rendicontare le spese sul programma e garantire anche istruttorie maggiormente scadenze evitando concentrazioni in periodi temporali limitati;
- 3) sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise. Direttiva";
- 4) considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D.lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", per quanto applicabile;
- 5) dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla *privacy* e dei diritti dei terzi (d.lgs 196/2003 e s.m.i. – Reg. UE 2016/679), per quanto applicabili.
- 6) pubblicare il presente atto sul Burm nonché nell'Albo Pretorio *on line* della Regione Molise e sul sito dedicato del PSR Molise;
- 7) dare mandato al Servizio *Economia del territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità* affinché dia ampia divulgazione delle disposizioni impartite con il presente provvedimento.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO  
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82